

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 6 del 03/12/2012

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

IVA PER CASSA

Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, e dalle disposizioni contenute dal D.M. 11 ottobre 2012, all'articolo 32 bis disciplina l'esercizio dell'opzione per l'Iva per cassa.

MODALITA' DI ADESIONE

La scelta può essere operata da tutti coloro che hanno realizzato, o in caso di inizio attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a due milioni di euro. Tale opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata.

Tutti coloro che si avvarranno di questa opzione dovranno indicare sulle fatture emesse che si tratta di "*operazioni effettuate in regime di contabilità di cassa ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83*", e l'assenza di dette indicazioni costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

LA DURATA DELL'OPZIONE

L'adesione all'opzione di iva per cassa vincola il contribuente almeno per un triennio, a meno del superamento della soglia di due milioni di euro di volume d'affari, che comporta la cessazione e l'uscita dal regime. Successivamente al terzo anno, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salve la possibilità di revoca espressa secondo le stesse modalità di adesione e cioè mediante comunicazione da effettuare nella prima dichiarazione iva da presentare successivamente alla scelta effettuata.

FUNZIONAMENTO DELL'OPZIONE

Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto emergente da fatture emesse nei confronti di soggetti iva (sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati) è differito al momento dell'effettivo incasso della fattura, ma in ogni caso non oltre un anno dalla data di cessione e/o prestazione. Unica eccezione è costituita dal caso in cui il cliente, prima della scadenza del termine, sia assoggettato a procedure concorsuali. Nel caso, invece, di procedure esecutive il limite annuale è inapplicabile.

Coloro che adottano questo particolare regime possono detrarre l'imposta sui beni e servizi acquistati nel momento dell'effettivo pagamento della relativa fattura.

Nel caso di fattura incassata / pagata solo in parte, il decreto prevede l'esigibilità / detraibilità dell'iva in proporzione al rapporto fra importo incassato / pagato e il totale del corrispettivo.

Nessuna incidenza invece ricadrà su coloro che acquistano beni e servizi da soggetti che applicano il regime di iva per cassa, in quanto questi potranno detrarre l'imposta sugli acquisti anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato (a meno che non siano anch'essi aderenti al nuovo regime).

DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE

L'opzione ha effetto dal 01 gennaio 2013, oppure in caso di attività iniziata in corso d'anno dal momento di inizio dell'attività.

Limitatamente all'anno 2012 l'opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 01 dicembre 2012.

OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE

Non sono fatturabili con il nuovo regime le seguenti operazioni :

- Operazioni in regime monofase
- Operazioni in regime per l'agricoltura e le attività connesse
- Operazioni in regime del margine per i beni usati
- Operazioni in regime delle agenzie di viaggi e turismo
- Operazioni in regime agriturismo
- Operazioni di cui all'art. 6 co. 5 DPR 633/1972 (cessione prodotti farmaceutici, cessione di beni e prestazioni di servizi ai soci, cessioni e prestazioni fatte allo stato, agli enti pubblici, ecc..)
- Operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile.
- Cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del D.P.R. 633/1972.

OPERAZIONI PASSIVE SCLUSE

- Acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile
- Acquisti intracomunitari di beni
- Importazioni di beni

- Estrazioni di beni dai depositi iva.

È bene sottolineare che questo nuovo regime di cui all'articolo 32 bis comma 5 dispone l'abrogazione delle norme sull'esigibilità differita dell'IVA di cui all'articolo 7 del D.L. 185/2008. Quest'ultimo regime, quindi, non potrà essere più applicato alle operazioni effettuate a partire dal 01 dicembre 2012, ma resta valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa tale opzione.